



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

Convenzione per l'affidamento in gestione del campo sportivo comunale

**Via Figari, 6
Gravellona Lomellina (PV)**

Convenzione per l'affidamento in gestione del campo sportivo comunale

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Gravellona Lomellina con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il comune di Gravellona Lomellina che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", C.F. 85001830182, con sede in Gravellona Lomellina (PV) – Piazza Delucca, 49, rappresentato, per questo atto, da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "U.S.D Gravellonese" che di seguito nel testo sarà denominata anche "Associazione/società" o "soggetto affidatario", con sede legale in Gravellona Lomellina (PV) Via Figari, 6 , C.F. 85003220184, rappresentata dal Presidente Pro Tempore Sig. _____, domiciliato nella carica presso la sede sociale

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale sostiene il servizio sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- Che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio;
- Che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, come delineato dall'art 6 comma 2 del D. Lgs. 28.02.2021, n. 38;
- Che per l'affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al "modello a budget", che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Ente Locale quale proprietario dell'impianto;
- Che si procede all'affidamento diretto della gestione dell'impianto sportivo in quanto l'attività dell'Associazione è da intendersi senza rilevanza economica e l'affidamento, svolto senza versamento di alcun corrispettivo da parte dell'Associazione stessa e dell'Amministrazione Comunale, è da intendersi gratuito e per tali motivi escluso dall'ambito di applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che le parti convergono ed accettano di revocare unanimemente, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, l'attuale convenzione in essere.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione Comunale affida all'Associazione la gestione del campo sportivo comunale, sito in Gravellona Lomellina (PV), Via Figari n. 6, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione.
2. Gli immobili, compresa la Club House, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario.

ART. 2

(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata stabilita dalla data di sottoscrizione della presente fino al 30 ottobre 2034.
2. La convenzione può essere rinnovata sulla base di provvedimento espresso e di specifica valutazione che evidenzia la permanenza del pubblico interesse e la convenienza economica di ciascuna delle parti interessate.

ART. 3

(Profili economici - Contributo)

1. Le utenze per la forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento dell'impianto oggetto dell'affidamento in gestione, sono a carico del soggetto affidatario.
2. L'Amministrazione, a riconoscimento del ruolo educativo della società secondo le disponibilità di bilancio comunale a titolo di concorso delle spese di gestione dell'impianto sportivo, assegna un contributo economico dietro presentazione del rendiconto del bilancio societario.
3. Le esposizioni pubblicitarie (cartelloni/striscioni, ecc) presso l'impianto sportivo, di cui al capo I del D. Lgs 15.11.1993, n. 507, sono a discrezione del soggetto affidatario nel rispetto di quanto previsto dal comma 11- bis dell'art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.
4. Eventuali attività economiche collaterali, quali ad esempio non esaustivo, la vendita di materiale/articoli sportivi, l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento, sono consentite al concessionario ed ogni onere e ogni provento sono a carico di quest'ultimo, previo ottenimento delle relative autorizzazioni o licenze necessarie, secondo le vigenti disposizioni normative.

ART. 4

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
 - a) Assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e di manutenzione ordinaria (*) ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso;
 - b) Pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
 - c) Apertura e chiusura dell'impianto e la sorveglianza degli accessi al medesimo;
 - d) Conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari.

ART. 5

(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione Comunale)

1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 6

(Utilizzo del complesso sportivo da parte di terzi)

1. Il soggetto affidatario gestirà direttamente i rapporti con i terzi (singoli, gruppi di individui, sodalizi, scuole, ecc) che intendano utilizzare l'impianto sportivo ed avrà diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi.
2. L'Amministrazione Comunale di riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per attività oppure eventi di pubblico interesse, dandone preavviso al soggetto affidatario con almeno dieci giorni di anticipo e comunque fatto salvo il rispetto del calendario ufficiale delle gare/campionato.

ART. 7

(Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
 2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
 3. Ai fini di garanzia di quanto previsto dal presente atto il soggetto affidatario ha sottoscritto e trasmesso al Comune idonea polizza di assicurazione stipulata con compagnia Unipol Sai n. 169021530 del 05.07.2019 a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione e polizza stipulata con Unipol Sai n. 1/20867/87/203695539 del 21.11.2024 relativa al fabbricato adibito a club house.
-

(*) La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

ART. 8 **(Servizi di ristoro)**

1. I servizi di ristoro che dovessero eventualmente essere allestiti nell'ambito dell'impianto sportivo saranno gestiti, per oneri e proventi, a cura dell'affidatario, nel rispetto delle norme di igiene, fiscali e di pubblica sicurezza tempo per tempo vigenti.

ART. 9 **(Risoluzione della convenzione)**

1. L'Amministrazione Comunale può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere le presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:
 - a) Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
 - b) Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario.

ART. 10 **(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
 - a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc);
 - b) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

ART. 11 **(Risoluzione delle controversie)**

1. Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto affidatario, non risolubili in via bonaria, sono di competenza del foro di Pavia.

ART. 12 **(Spese relative alla convenzione)**

1. Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla presente convenzione, saranno a carico del soggetto affidatario.

Gravellona Lomellina, lì _____

Per l'Amministrazione Comunale

per "U.S. Gravellonese" Associazione Sportiva Dilettantistica
